



Segreteria Generale

Via del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 - Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 18 Settembre 2014

Prot. n. 199/14

**All' On.le Luigi Di Maio
Vice Presidente della Camera dei Deputati
(Gruppo Movimento 5 Stelle)**

**A tutti gli Onn.li Deputati
(Gruppo Movimento 5 Stelle)**

Oggetto: PROBLEMATICHE CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – RICHIESTA DI INIZIATIVE PARLAMENTARI DEL MOVIMENTO 5 STELLE.

Nel ringraziarLa per aver concesso al CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco l'audizione congiunta ai rappresentanti del comparto sicurezza e difesa di martedì 16 settembre u.s. a Montecitorio riguardante problematiche comuni ai comparti interessati, ci preme esprimere la gratitudine anche per gli ulteriori incontri di approfondimento concessi a questo sindacato (su sollecitazione del CONAPO di Napoli), relativi alle specifiche problematiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Come convenuto a Montecitorio il 16 settembre con i suoi collaboratori dell'ufficio legislativo cui abbiamo ben esplicitato tutte le richieste di questo sindacato, mi prego di fare seguito al cortese incontro, formalizzando di seguito quanto già portato oralmente alla Vostra conoscenza.

Di seguito quindi, le principali problematiche del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e dei suoi appartenenti e le conseguenti richieste del sindacato CONAPO.

RICHIESTA DI ACCORPAMENTO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In un'ottica di Spending Review ove il governo annuncia la chiusura di nuclei specialistici e distaccamenti dei Vigili del Fuoco, il Conapo propone di risparmiare invece mediante l'accorpamento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco con quello della Pubblica Sicurezza (solito ministero dell'interno). Ciò comporta tagli di figure dirigenziali e prefettizie mettendo a fattor comune uffici che possono servire allo stesso modo la Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco. Ci riferiamo agli uffici del personale, delle risorse finanziarie e pagamenti, degli acquisti, ecc. ecc.

Questo provvedimento consentirebbe di acquisire notevoli risparmi di spesa pubblica da destinare a scongiurare la chiusura di quelle sedi e quei nuclei specialistici dei vigili del fuoco sul territorio che consentono oggi di avere un servizio di soccorso pubblico in pronto intervento 24 ore su 24 e con tempi compatibili con la sicurezza dei cittadini, mentre a causa di una politica di tagli lineari che non ha finora contemplato la lotta agli sprechi e alle duplicazioni oggi tali sedi sono in chiusura. Inoltre i maggiori risparmi possono essere destinati alla parificazione dei Vigili del Fuoco alle altre forze di polizia, come specificato nelle richieste che seguono. Rimangono inalterati compiti e funzioni della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco in quanto gli accorpamenti sono elusivamente a livello ministeriale/amministrativo.

RICHIESTA DI PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E PENSIONISTICI DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLI DEGLI APPARTENENTI AGLI ALTRI CORPI DELLO STATO PREPOSTI ALLA SICUREZZA – RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI FORZA DI POLIZIA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI (ART.16 COMMA 2 LEGGE 121/81) E CONSEGUENTE INSERIMENTO A PIENO TITOLO NEL COMPARTO SICUREZZA (D.LGS 195/95)

Gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco soffrono una sperequazione notevole sia sul piano retributivo, che pensionistico, che di carriera rispetto agli altri Corpi dello Stato e segnatamente rispetto alle Forze di polizia, tra cui anche il Corpo Forestale dello Stato (con il quale si condividono compiti di antincendio boschivo) e la Polizia di Stato (con cui si condivide il medesimo ministero) e con tutte le quali condivide funzioni istituzionali di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e soccorso pubblico.

Per evidenti ragioni di equità, pur nel quadro delle attuali ristrettezze economiche, e quindi anche utilizzando risparmi di gestione dovuti alla spending review, si ritiene necessario ed urgente attuare provvedimenti per, doverosamente, riequilibrare questa anomala situazione, ancor più per porre su un piano di parità i Corpi dello Stato, anche a fronte delle previste future riforme che interessano anche le Forze di polizia.

Si tenga conto che le 5 forze di polizia statali indicate all'art. 16 della legge 121/81, beneficiano di una norma di perequazione, l'art. 43 della medesima legge che ai commi 16 e 17 recita:

<<Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.

L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.

Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.>>

E'quindi chiaro l'obbligo per legge di parificazione quantitativa del trattamento retributivo "fisso e ricorrente" tra i corpi di cui all'art. 16 della legge 121/81, obbligo che si estrinseca nelle voci retributive "**stipendio + indennità pensionabile**", come espressamente stabilito al comma 3 del medesimo art. 43 della legge 121/81, ma anche nella voce retributiva fissa pensionabile denominata "**assegno funzionale** " corrisposta al compimento dei 17-27 e 32 anni di servizio secondo le tabelle sotto riportate, originariamente prevista per la polizia di stato ed estesa agli altri corpi di cui all'art.16 della legge 121/81 sempre in virtù del medesimo meccanismo di perequazione (art.43 l.121/81), come anche la perequazione dei trattamenti riguarda anche tutte quelle norme ove genericamente già oggi si fa riferimento alla locuzione "**forze di polizia**" o "**comparto sicurezza**".

Non vi è invece, come è ovvio che sia, automatica perequazione delle indennità speciali accessorie, che seguono la specificità dei singoli Corpi, salvo i casi previsti laddove normative speciali le estendono a tutti i corpi di polizia (si veda ad esempio il trattamento di missione).

Si ritiene quindi che in tale contesto di perequazione retributiva debbano rientrare anche i vigili del fuoco per le ragioni esplicitate di seguito.

I vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 27/12/1941, n. 1570 rivestono la qualifica di "**agenti di pubblica sicurezza**".

Tale qualifica risulta mantenuta in vigore dall' art. 35 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 08/03/2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti*

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.229).

L'art. 34 del R.D. 31 agosto 1907 n. 690 stabilisce che «Gli ufficiali ed **agenti di pubblica sicurezza** vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, **all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà**, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello stato, delle provincie e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; **prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni.**»

L' art. 6 del D.Lgs 139/06 stabilisce che “*Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 svolge funzioni di **polizia giudiziaria**. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.....”*

Il Consiglio di Stato, (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che “*il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall'istituzione, (L. 27 dicembre 1941, n. 1570) investito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio 1961 n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di **polizia di sicurezza** ed, in generale, di **tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza**”.*

Sempre il Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che: “*spettano, inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art. 16 della L. 469 del 1961), sia la **qualifica di agenti di pubblica sicurezza** omissis **restando soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto**, ai sensi dell'art. 13, primo comma, L. 1 aprile 1981 n. 121 ed alle **particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica**”.*

Le **particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica** sono quelle espressamente previste all'art. 329 del codice penale, cui i VVF sono sottoposti al pari delle altre forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 121/81, sotto la comune dizione di “**agenti della forza pubblica**”.

L' art. 329 del codice penale rubricato “*Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un **agente della forza pubblica**” recita quanto segue: <<Il militare o **l'agente della forza pubblica**, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.>>*

La Cassazione penale (sez. VI 25/06/2009 n. 38119 e sez. VI 05/12/1986) ha stabilito che: “*Secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia sono da considerare **soggetti attivi** del reato di cui all'art. 329 c.p., da un lato, i militari, dall'altro lato, gli **agenti della forza pubblica**, comprendendo in tale categoria gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, **i vigili del fuoco**, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonché tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono **investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.**”*

Sempre la Cassazione penale (sez. VI, 05/12/1986, Da Scola), ha affermato che: “*L'art. 329 c.p., annovera **distintamente** tra i destinatari del precetto penale i militari (delle forze armate) e gli **agenti della forza pubblica**. In quest'ultima categoria sono da ricomprendere **tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**” ed*

ancora sempre la medesima Cassazione penale “ ... il c.d. rifiuto di obbedienza di cui all'art. 329 c.p., ha come destinatari, i militari e gli agenti della forza pubblica (**una nozione, quest'ultima, che non coincide con quella di agenti della polizia giudiziaria, perchè la qualità di agente della forza pubblica impone che il soggetto sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica).**”

La dottrina infatti definisce “**forza pubblica**” l'organismo a disposizione delle autorità per l'attuazione dell'ordine giuridico e per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ovvero l' **insieme delle persone a cui lo Stato affida il compito di far rispettare la legge anche coattivamente, nozione che coincide con la pubblica sicurezza e con le forze di polizia.**

Già nel 1979 il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979 portato a conoscenza di tutti i prefetti con circolare n. 19/MI.SA. (79) 11 del 09/08/1979 e ribadito con circolare del Dipartimento VVF prot. 5238/4122/32Q1 del 24/10/2011), ha affermato che “**l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della cosiddetta «attività di pubblica sicurezza», di cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione razione materiae. Ciò in quanto (continua sempre il consiglio di stato - ndr), come si evince dalla lettura dell' art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) costituisce compito naturale ed indefettibile dell'autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla pubblica e privata incolumità, il curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché il portare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. ”.**

Continua infatti il Consiglio di Stato nel medesimo parere (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) “**L'osservazione in parola (prevenzione ed estinzione incendi e tutela della pubblica e privata incolumità sono attività di pubblica sicurezza – ndr), per ora solo accennata, non è di poco conto, se si pensa, come nel prosieguo del presente parere verrà poi più ampiamente esposto, che da essa deve farsi discendere il principio per cui, tutte le volte che la normativa speciale sugli incendi e gli altri eventi calamitosi non copra per l'intero l'area dei possibili accadimenti, deve allora far capo, allo scopo di colmare la lacuna, alle norme generali in tema di polizia amministrativa di sicurezza”.**

Ed ancora il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) afferma, riferito ai vigili del fuoco, ed ai connessi poteri ed obblighi di intervento, che “... in difetto di specifiche norme ad “hoc”, devono ritenersi applicabili in materia le **disposizioni generali sulla polizia amministrativa che affidano in via normale agli organi competenti la cura della sicurezza dei cittadini e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.** E poiché non può ammettersi che l'esercizio di attività pericolose per la pubblica e privata incolumità possa svolgersi in concreto al di fuori di ogni lecita ingerenza di pubblici poteri, soprattutto allorché esistano norme precise e fondamentali dell'ordinamento che ciò vietino, deve concretamente concludersi che la lacuna delle specifiche disposizioni deve colmarsi con l'applicazione al caso delle **norme appartenenti allo stesso più ampio settore amministrativo considerato;** nella specie a quello di **Pubblica Sicurezza (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).**”

E quindi chiaro e palese, ed il Consiglio di Stato a più riprese lo ha evidenziato inequivocabilmente, che tutti i compiti istituzionali dei vigili del fuoco (prevenzione ed estinzione incendi – soccorso pubblico – difesa civile), rientrano nella più ampia sfera della “**pubblica sicurezza**”, sono quindi chiare attività “specifiche” o “specialistiche”, che dir si voglia, di “**polizia di sicurezza**”, che fanno capo alle “**autorità di pubblica sicurezza**”, cui i vigili del fuoco hanno peraltro obbligo di assoggettarsi e riferire, in virtù della loro qualifica di “**agenti di pubblica sicurezza**” nell'esercizio delle funzioni istituzionali per il combinato disposto dell'art. 8 comma 1 della legge 1570/41 e dell'art. 34 del R.D. 690/07 (**Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza**).

Peraltro anche il T.A.R. Bari (sez. I, 21/11/2006, n. 4069) ha chiarito che «*Fra i **compiti della polizia di sicurezza**, peraltro, così come individuati dall'art.24 della legge n.121/1981, rientra quello di **“prestare soccorso in caso di calamità ed infortuni”**» che poi è il compito primario dei vigili del fuoco, ovvero il Soccorso Pubblico quale species della Pubblica Sicurezza.*

Invero l'art. 16, comma 3 della legge 01/04/1981, n. 121, prevede che «*Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di **pubblico soccorso*** » che è poi la specialità dei Vigili del Fuoco.

Inoltre si noti ad esempio l'obbligo da parte dei vigili del fuoco, di riferire al Prefetto-autorità provinciale della pubblica sicurezza, sulle inadempienze in materia di attività soggette alla prevenzione incendi, nonché il conseguente provvedimento (di polizia di sicurezza) da parte del Prefetto, di sospensione della licenza di attività, ai sensi del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza e successive norme di polizia amministrativa.

Tanto è vero che per questi motivi il Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che «*i vigili del fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e **svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza come gli appartenenti alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981.***

Va inoltre chiarito che la Corte Costituzionale, con Ordinanza 24 luglio 2000, n. 342, chiamata a pronunciarsi sull'illegittimità costituzionale del mancato inserimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco tra le Forze di Polizia indicate nell'art. 16 della L. 121/81 (per violazione del principio costituzionale di uguaglianza), aveva ritenuto ostativa la allora diversità degli ordinamenti e **segnatamente il fatto che l'ordinamento del Corpo ed il relativo regime economico fosse (a quel tempo) ricondotto nell'ambito del nuovo sistema del pubblico impiego "privatizzato" ed il corpo dei vigili del fuoco inserito nel comparto di contrattazione "aziende autonome dello stato"**. Inoltre, solo 6 anni dopo l'art. 35 del D.Lgs 139/06 ha chiarito la vigenza della qualifica di **“agenti di pubblica sicurezza”** in capo ai vigili del fuoco, in precedenza negata dal ministero dell'interno anche in sede giudiziaria.

A dimostrazione di ciò è sufficiente leggere le conclusioni del T.A.R. Lazio (sez. I, 12/03/1996, n. 363), a seguito del ricorso proposto dal sottoscritto (e altri colleghi) ove ha rigettato la nostra pretesa sentenziando che «*La norma di cui all'art. 8, l. 27 dicembre 1941 n. 1570 si deve ritenere abrogata dall'art. 16, l.13 maggio 1961 n. 469, in quanto norma non compatibile, non avendo il legislatore ritenuto di ripetere l'attribuzione ai dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco della **qualifica di agente di pubblica sicurezza, limitandosi alla sola attribuzione di quella più limitata di polizia giudiziaria, con conseguente non applicabilità ai suddetti dipendenti della previsione di cui all'art. 43 comma 3, l. 1 aprile 1981 n. 121*** ».

In ogni caso, Corte Costituzionale a parte, ben diverso e più ampio deve essere l'intervento del legislatore, specialmente oggi che, alla luce della legge 252/04 e delle ultime normative, che **riconducono il rapporto di lavoro del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nel regime pubblicistico**, come le altre forze di polizia ad indirizzo civile, nonché alla luce del fatto che i vigili del fuoco rivestono chiaramente la qualifica di **“agenti di pubblica sicurezza”** ai sensi dell'art.8 comma 1 della legge 1570/41, (in virtù dell'art.35 comma 1 lett.d del D.lgs 139/06) si ritiene superato il predetto elemento ostativo alla piena equiparazione del Ns. Corpo alle altre Forze di Polizia, non esitando a definire i Vigili del Fuoco **una forza di polizia finalizzata alla sicurezza pubblica di specifica competenza (prevenzione ed estinzione degli incendi, soccorso pubblico, difesa civile, che a norma dell'art. 1 del TULPS afferiscono alla responsabilità esclusiva dell'autorità di pubblica sicurezza)**, con un apporto al sistema sicurezza (propriamente inteso) che va ben oltre quello erogato, ad esempio, dal Corpo Forestale.

L'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n.121 chiarisce infatti che **“Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza.....”** non è quindi un caso se i vigili del fuoco sono inseriti nel Ministero dell'Interno e ogni altra collocazione risulta incompatibile con l'attuale quadro normativo.

L'art. 13 della legge 1 aprile 1981, n.121 chiarisce che **“Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza..... assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti..... il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività”**, non è quindi un caso se i vigili del fuoco sono posti sotto il coordinamento dei **prefetti**, i quali, sempre a norma dell'art.3, comma 2 lettera a) della legge 1 aprile 1981 esercitano le funzioni della **“amministrazione della pubblica sicurezza”**.

L'art. 14 della legge 1 aprile 1981, n.121 chiarisce che **“Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.”**, non è quindi un caso se in taluni casi, ad esempio durante i servizi di vigilanza antincendio allo stadio, ma anche in particolari operazioni di ordine e sicurezza pubblica (seppur limitate ai compiti istituzionali), i vigili del fuoco siano alle dipendenze “operative” del questore.

E' in questa ottica e in questo quadro normativo che si chiede un provvedimento legislativo per inserire i vigili del fuoco nell'art. 16 comma 2 della legge 121/81, comma che già prevede di far salve <<le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti>> e quindi riconoscere ai VVF lo status (peraltro già esistente di fatto) di forza di polizia nei limiti dell'ordinamento vigente per il corpo nazionale vigili del fuoco, ovvero limitatamente all'esercizio delle funzioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma con ciò anche applicando il meccanismo di estensione (perequazione) del trattamento retributivo fisso di cui all'art. 43 (comma 16 e 17) della legge 121/81, senza snaturare in alcun modo compiti e funzioni dei vigili del fuoco.

Questa soluzione normativa, darebbe pieno riconoscimento alle funzioni di polizia di sicurezza espletate dal corpo nazionale dei vigili del fuoco e miglior ebbe comunque l'efficienza dei servizi ispettivi di specifica competenza dei VVF, evitando peraltro effetti emulativi, poiché, oltre ai Vigili del Fuoco ed alle (altre) forze di polizia di cui all'art.16 della legge 121/81, non esistono in Italia altri corpi/amministrazioni che abbiano sia le funzioni di pubblica sicurezza che di polizia giudiziaria, in via generale e continuativa ed estese su tutto il territorio nazionale.

Si pensi ad esempio alla Polizia Municipale, le cui funzioni di **“pubblica sicurezza”** non sono proprie degli appartenenti, ma attribuite **“ad singulatum”** da parte dei prefetti, e limitate al territorio del comune di competenza, oppure alla Capitaneria di Porto cui sono riconosciute solo le funzioni di Polizia Giudiziaria limitata al territorio delle sole aree costiere, senza attribuzioni di pubblica sicurezza come i vigili del fuoco.

Come anche si pensi alle varie polizie locali, alle guardie campestri, guardie boschive e agli altri agenti destinati all'esecuzione e all'osservanza di leggi speciali e regolamenti a norma dell'art.5 del D.P.R. 28 maggio 2001, n.311. Anche per tutte queste categorie è necessario, affinché venga attribuita la qualifica di P.S. un riconoscimento (attribuzione) **“ad singulatum”** da parte del Prefetto.

Inoltre l'inserimento del CNVVF nell'art. 16 – comma 2 della Legge 121/81 è anche coerente con le funzioni di **“difesa delle istituzioni democratiche”** demandate al Corpo nazionale Vigili del Fuoco attraverso i compiti istituzionali di **“Sicurezza Pubblica”** e con la missione **“Difesa**

Civile” nonché con i gli **identici** requisiti di “*qualità morali e di condotta*” applicati alle (altre) Forze di Polizia.

Tanto è vero che l’art. 41 del Decreto legislativo 03/02/1993, n. 29 aveva previsto che « *Ai fini delle assunzioni di personale ... presso ... le amministrazioni che esercitano **competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia**, si applica il disposto di cui all’art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53*», ove tale articolo prevede che «*Per l’accesso ai ruoli del personale della **polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121**, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria* ».

Tale requisito è sempre stato sempre applicato in sede di assunzione anche nei vigili del fuoco, tanto che la piena applicabilità di tale stringente requisito è stata più volte oggetto di pronuncia del giudice amministrativo, adito da chi, non avendo i requisiti di moralità e condotta, è stato escluso dalle procedure di assunzione, evidentemente reputando i vigili del fuoco un Corpo NON di polizia.

Il T.A.R. Lecce (sez. I, 04/05/1998, n. 403) ha infatti sentenziato che «*Ai fini delle assunzioni di cui all’art. 41 comma 2, d. lg. 3 febbraio 1993 n. 29, il corpo nazionale dei vigili del fuoco è ricompreso fra "le amministrazioni che esercitano **competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia**"; di conseguenza, l’accesso del personale a dette amministrazioni è consentito solo a chi risulti "di moralità e condotta incensurabili"*».

Il T.A.R. Bari (sez. I, 21/11/2006, n. 4069) ha sentenziato che «*Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco va ricompreso nel novero delle "amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di **difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia**" (art. 41 comma 2, d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29)*» ed ancora «*La suesposta lettura interpretativa del quadro legislativo di riferimento risulta altresì confermata ex post dalla più recente normativa di cui alla legge 30.9.2004 n.252, in base alla quale il Corpo dei Vigili del Fuoco, attesa la peculiarità delle funzioni attribuite, è stato posto nel comparto pubblicistico, essendosi aggiunto all’art. 3 del citato D.Lgs. n.165/2001, il comma 1 bis, in forza del quale "in deroga all’art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo dei Vigili del Fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al D.P.R. in data 2.11.2000 e il personale di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali"*».

Il T.A.R. Roma (sez. I, 09/02/2009, n. 1301) ha sentenziato che «*Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco va ricompreso nel novero delle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di **difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia** (art. 41 comma e, d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29). L’accesso del personale al Corpo dei Vigili del Fuoco è consentito soltanto a chi risulti "di moralità e condotta incensurabili"*».

E così anche T.A.R. Roma (Sez. I ter, 04/12/2013, n. 10469) e molte altre.

Tale previsione è stata ripetuta poi dall’art. 5 del Decreto legislativo 13/10/2005, n. 217, laddove per la partecipazione ai concorsi da vigile del fuoco conferma l’obbligo di «*qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53*» che sono poi le stesse delle (altre) forze di polizia di cui all’art. 16 della Legge 01/04/1981, n.121.

Peraltro, anche l’art. 19 della Legge 04/11/2010 n. 183, rubricato “*Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*”, ha previsto che «*Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, **in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela***».

delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti».

Quanto poi al concorso ai **“servizi di ordine pubblico”** previsto nell’art. 16 comma 2 della legge 121/81, questo va ovviamente letto sempre <<**fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti**>> ovvero nei limiti dei compiti istituzionali, come peraltro già oggi avviene per i VVF, tanto che, già dal 1998, il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Servizio di ordine pubblico, ha ritenuto di dover disciplinare l’impiego dei vigili del fuoco in operazioni di ordine pubblico attraverso la direttiva telex a tutti i prefetti e questori, prot. n.559/44289/2 del 27/01/1998, che ne disciplina la partecipazione che è prevista in posizione arretrata rispetto alle altre forze di polizia prioritariamente destinatarie di tale compito. In proposito vedasi anche la nota prot. n. 15049/110(1)/Sett.2° del 13/02/1998 del Capo di gabinetto del Ministro dell’Interno, avente ad oggetto: <<**Impiego del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco in attività di ordine pubblico**>>.

Neppure le superficiali affermazioni di alcuni sul fatto che i vigili del fuoco svolgerebbero **“safety”** mentre le forze di polizia svolgerebbe **“security”** hanno pregio, posto che per gli anglosassoni il termine Safety implica la salvaguardia o la protezione da eventi o circostanze generalmente indipendenti da precise volontà (**eventi quindi accidentali**), mentre Security implica la salvaguardia o la protezione da attacchi, aggressioni, danni contro la persona o i beni, perpetrati volontariamente da individui o gruppi di persone con intenzione di nuocere, a causa di contrapposizioni (belliche, razziali, ecc.) o a causa di attività criminali e terroristiche. Ebbene, in coerenza di TULPS, i vigili del fuoco italiani operano sia in **“safety”** che in **“security”** posto che una persona sarà soccorsa indipendentemente se a provocare il fatto siano stati eventi accidentali, sia se criminosamente provocati dall’ uomo, in quest’ultimo caso anche con funzioni di polizia giudiziaria potenzialmente di competenza dei vigili del fuoco. Si pensi ad esempio ad un ordigno terroristico non convenzionale (security) in cui i vigili del fuoco intervengono giocoforza per soccorso pubblico e difesa civile.

Occorre infatti prendere atto che in Italia i termini **“safety”** e **“security”** non esistono in nessuna norma, esiste solamente il termine **“pubblica sicurezza”** (TULPS), e si noterà che la **“safety”** e la **“security”** fanno entrambe capo all’autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’art. 1 del TULPS, è infatti attività di polizia di sicurezza non solo quella della polizia di stato, ma anche (così come il consiglio di stato nel 1979 ha chiarito), la prevenzione ed estinzione degli incendi ed il soccorso tecnico urgente a tutela della pubblica e privata incolumità.

In conclusione la modifica legislativa di inserimento dei Vigili del fuoco nell’art. 16, comma 2, della legge 121/81, oltre ad essere coerente con le norme ordinamentali, creerebbe il giusto (ed unico) presupposto per l’inserimento **“a pieno titolo”** dei VVF nel cosiddetto **Comparto Sicurezza** (D.Lgs 195/95), così da inserire in posizione paritetica gli stessi nello stesso procedimento negoziale previsto per le Forze di Polizia e garantire uniformità di trattamenti e perequazione delle retribuzioni .

Pertanto, salvo il migliore inquadramento normativo, retributivo, contrattuale e funzionale che ne deriverebbe, nulla muterebbe dal punto di vista dei compiti e funzioni dei vigili del fuoco, rimanendo questi disciplinati dallo specifico ordinamento dei vigili del fuoco, come peraltro avviene per tutti i corpi di cui al comma 2 dell’ art. 16 della legge 121/81, per espressa previsione della medesima legge.

Si evidenzia che questa soluzione determinerebbe obbligo e certezze di immediata e totale equiparazione tra vigili del fuoco e altre forze di polizia, posto che l’inserimento dei VVF nell’art.16 comma 2 della legge 121/81, introduce per i vigili del fuoco **immediati diritti soggettivi retributivi e pensionistici (assai onerosi)** che (come ha dichiarato la 5^a

Commissione Bilancio del Senato Repubblica nella seduta del 25/04/2004) non possono essere realizzati in modo graduale con coperture finanziarie parziali. Difatti, oltre all'obbligo di equiparazione dei principali trattamenti retributivi fissi, sorgerebbe l'obbligo di equiparazione anche degli altri istituti retributivi e pensionistici, segnatamente quelli nelle cui normative già oggi compare la locuzione "forze di polizia" o "comparto sicurezza", ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo l' "assegnazione funzionale", l'aumento di 1/5 dei servizi operativi ai fini pensionistici, ed i 6 scatti di anzianità all'atto del pensionamento, oggi riservati a forze armate e di polizia ma non ai vigili del fuoco.

Va infine osservato che il principio di perequazione retributiva tra il Corpo dei Vigili del Fuoco e le (altre) forze di polizia era già in passato previsto dall'art. 75 della legge 13.05.1961, n.469 laddove prevedeva che per i VVF « gli aumenti periodici costanti di stipendio o paga sono determinati in base alle stesse disposizioni previste per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado corrispondente».

Pertanto, qualora gli intendimenti politici non siano predisposti all'inserimento dei VVF nell'art.16, comma 2 della legge 121/81, occorre, in subordine, istituire almeno una o più norme di perequazione del trattamento retributivo e dei riconoscimenti previdenziali e di carriere, per attuare comunque parità di trattamento dei vigili del fuoco agli altri corpi dello stato. A chiarimento occorre dire che, mentre con l'inserimento dei VVF nell'art. 16, comma 2 l'equiparazione è obbligatoria, certa ed immediata per tutti gli istituti comuni alle forze di polizia, nella denegata ipotesi di singoli provvedimenti di equiparazione, seppur migliorativi per i VVF, si attuerebbe un continuo "rincorrere" i numerosi istituti concessi agli altri corpi e non ai vigili del fuoco (che di seguito evidenziamo in dettaglio).

Per dare un'idea della sperequazione esistente si chiarisce che, a titolo di esempio, il **Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco percepisce € 6307,98 lordi all'anno (ovvero € 485,22 al mese) in meno rispetto al suo pari qualifica Sovrintendente Capo delle Forze di Polizia** per quanto riguarda il **trattamento fisso e continuativo (ovvero pensionabile)**, disparità che aumentano ancor di più se si considera che il Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco, nella realtà dovrebbe essere paragonato ai ruoli marescialli e ispettori delle forze di polizia, provenendo tale qualifica, dal disciolto grado dei "marescialli di 1^ e di 2^ classe dei vigili del fuoco" ante 1970.

Di seguito le tabelle relative alle varie sperequazioni in danno dei vigili del fuoco.

TABELLA SPEREQUAZIONE VOCE STIPENDIO

Qualifiche Vigili del Fuoco	attuale stipendio annuo lordo vigili del fuoco	importo annuo lordo della sperequazione a danno dei VVF sola voce "stipendio"
	euro	euro
DIRETTORE VICEDIRETTORE	24537,25	1367,75
DIRETTORE	22431,83	2523,32
VICE DIRETTORE	20994,02	2018,26
SOST.DIR. "ESPERTO" CON S.C.	25343,30	no sperequazione
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	23168,63	836,67
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	21683,66	1717,19
ISP.ANTINCENDI ESPERTO CON S.C	21504,89	1464,21

ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	21282,06	823,54
ISPETTORE ANTINCENDI	20941,51	473,29
VICE ISPETTORE	20090,06	763,47
CAPO REPARTO ESPERTO CON S.C.	20762,74	393,01
CAPO REPARTO ESPERTO	20600,96	449,04
CAPO REPARTO	20328,47	438,71
CAPO SQUADRA ESPERTO CON S.C.	20118,28	131,72
CAPO SQUADRA ESPERTO	19956,49	119,89
CAPO SQUADRA	19786,28	no sperequazione
VIGILE FUOCO COORD. CON S.C.	19281,55	319,9
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	19119,78	136,27
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	18949,55	no sperequazione
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	18779,22	no sperequazione
VIGILE DEL FUOCO	18268,45	no sperequazione

TABELLA SPEREQUAZIONE VOCE INDENNITA' DI RISCHIO/PENSIONABILE

Qualifiche Vigili del Fuoco	attuale indennita' di rischio mensile vigili del fuoco	attuale corrispondente indennità mensile forze di polizia	importo mensile di sperequazione a danno dei Vigili del Fuoco
	euro	euro	euro
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	692,05	812,70	120,65
DIRETTORE	634,03	790,30	156,27
VICE DIRETTORE	587,41	758,30	170,89
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	634,03	780,00	145,97
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	587,41	772,10	184,69
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	531,78	737,30	205,52
ISPETTORE ANTINCENDI	531,78	714,40	182,62
VICE ISPETTORE	531,78	692,00	160,22
CAPO REPARTO ESPERTO	531,78	720,00	188,22
CAPO REPARTO	531,78	711,10	179,32
CAPO SQUADRA ESPERTO	502,67	669,20	166,53
CAPO SQUADRA	502,67	665,90	163,23
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	423,52	598,90	175,38
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	423,52	545,30	121,78
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	423,52	500,30	78,78
VIGILE DEL FUOCO	423,52	467,90	44,38

TABELLA SPEREQUAZIONE VOCE ASSEGNO FUNZIONALE

Qualifiche Vigili del Fuoco	attuali importi annuali percepiti dalle corrispondenti qualifiche delle forze di polizia di cui all'art. 16 l.121/81 ma non dai vigili del fuoco		
	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
	euro/anno	euro/anno	euro/anno
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	3.122,70	5.144,10	5.915,67
DIRETTORE	2.153,50	3.231,70	3.716,51
VICE DIRETTORE	2.153,50	3.231,70	3.716,51
SOST.DIR. "ESPERTO" CON S.C.	1.829,40	3.070,50	3.531,03
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	1.829,40	3.070,50	3.531,03
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISP.ANTINCENDI ESPERTO CON S.C	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI	1.829,40	3.070,50	3.531,03
VICE ISPETTORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
CAPO REPARTO ESPERTO CON S.C.	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO REPARTO ESPERTO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO REPARTO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA ESPERTO CON S.C.	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA ESPERTO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA	1.800,20	3.018,20	3.470,98
VIGILE FUOCO COORD. CON S.C.	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO	1448,40	2.949,83	3.392,30

Il personale dei Vigili del Fuoco percepisce invece una "maggiorazione dell'indennità di rischio" al compimento dei 22 e 28 anni di servizio derivante dall' art. 64 comma 4 del Decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 negli ridicoli importi di qualche decina di euro lordi mensili.

SPEREQUAZIONE DIRETTIVI E DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Art. 43 della legge 121/81 (commi 22 e 23)

Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, **è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente** .

Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, **è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore** .

Art. 43-ter della Legge 121/81

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni **è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente**. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni **è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore**. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3°, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

3. **Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16** .

SPEREQUAZIONE SUPERVALUTAZIONE/ AUMENTO DI UN QUINTO DEL SERVIZIO AI FINI PENSIONISTICI NON CONCESSA AI VIGILI DEL FUOCO

PERSONALE MILITARE

Legge 05/05/1976 n. 187

Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.

Art. 17 comma 2 (Effetti pensionistici)

*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, **è computato con l'aumento di un quinto.***

PERSONALE FORZE DI POLIZIA

Legge 27/05/1977 n. 284

Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari.

Art. 3 comma 5

*Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, **è computato con l'aumento di un quinto.***

SPEREQUAZIONE MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE (SEI SCATTI DI ANZIANITA') OVVERO AUMENTO DEL 15% DELLA BASE PENSIONABILE NON CONCESSA AI VIGILI DEL FUOCO

PERSONALE MILITARE

Decreto Legge 16/09/1987 n. 379

Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

Art. 1

15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, **sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.** Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 .

PERSONALE FORZE DI POLIZIA

Decreto Legge 21/09/1987 n. 387

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

Art. 6-bis.

1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed **al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate,** che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del **calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita,** e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, **sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio** ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto .

2. Le disposizioni di cui al comma 1 **si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile;** la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

SPEREQUAZIONE CARRIERE DEI VIGILI DEL FUOCO-NECESSITA' DI RIORDINO

Si fa presente che con D.Lgs 197/95 e seguenti le forze di polizia hanno avuto, anni orsono un riordino delle carriere, quale conseguenza dell'art. 43 della legge 121/81, al fine di equiparare ed equiordinare i gradi dei vari corpi ed evitare i ricorsi, oltrechè al fine di omogeneizzare le funzioni.

Occorre però prendere ora atto anche delle numerose problematiche di carriera che attanagliano il corpo nazionale dei vigili del fuoco e del fatto che quanto a possibilità di carriera i vigili del fuoco sono agli ultimi posti del pubblico impiego.

Allo stato attuale per fare il primo avanzamento di carriera dalla qualifica base di Vigile del fuoco a quella di Capo Squadra occorrono mediamente 20 anni. Negli ultimi dieci anni l'Amministrazione ha varato procedure sempre differenti per il passaggio di qualifica a Capo Squadra spiazzando il personale che, entrato in servizio con determinati requisiti, di volta in volta si è visto cambiare il sistema dei passaggi di qualifica, fino alle ultime procedure concorsuali gestite in modo discutibile dall'amministrazione.

Si rende pertanto necessario, sia per uscire da questo empasse nelle carriere che vedono i VVF tra i più penalizzati del pubblico impiego, sia per snellire e rendere più fluido l'avanzamento di carriera del personale tutto, il ricorso ad una sanatoria con riordino delle carriere sul modello delle forze di Polizia (D.Lgs 197/95) nonché un provvedimento di modifica del D.Lgs 217/05 con istituzione di un apposito tavolo tecnico ed il reperimento di adeguate risorse finanziarie.

Si chiede pertanto una legge delega per il riordino dei ruoli e delle carriere del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, con criteri identici o simili a quelli già adottati per le forze di polizia.

Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e non demotivare il personale, occorre dare maggior possibilità di accesso ai ruoli direttivi per il personale in possesso di specifiche lauree, come anche valorizzare per le attività di polizia giudiziaria, il personale interno in possesso di laurea in giurisprudenza.

Si richiede inoltre di sanare l'anomalia contenuta nell'art. 16 del D.Lgs 217/05, di un **concorso interno a Capo reparto, cui non corrisponde una progressione di ruolo, ma solo di qualifica**, quindi con parità di livello retributivo. In coerenza con le restanti progressioni di qualifica all'interno del medesimo ruolo, si richiede di istituire la progressione a ruolo aperto nella sede di appartenenza.

Il personale avente la qualifica di Capo reparto alla data di entrata in vigore del D.Lgs 217/05 non ha beneficiato di un inquadramento nella qualifica di Ispettore, in analogia alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per funzioni equivalenti. Ciò nonostante la figura del Capo reparto provenisse dal precedente ruolo dei marescialli VVF. Si chiede quindi di istituire un apposito **ruolo ispettori ad esaurimento** in analogia a simili provvedimenti già attuati negli altri Corpi dello Stato.

Inoltre i funzionari del Corpo, dell'ex ruolo R.T.A., laureati o diplomati, hanno sempre avuto attribuzioni e competenze simili ribadite anche dai relativi profili professionali e quindi è necessario l'inserimento del sopraccitato personale a pieno titolo in un **ruolo direttivo speciale ad esaurimento**.

La confluenza del personale ex R.T.A. nel ruolo ad esaurimento dei direttivi avviene mantenendo il requisito sancito dalla Legge 1169/61 che alla dirigenza accede solo il personale in possesso di laurea magistrale e con selezione tramite concorso pubblico. In questo modo chi tra il personale diplomato possiede una laurea magistrale in architettura od ingegneria non precluderà opportunità di carriera al personale direttivo antincendi assunto tramite concorso pubblico. Inoltre la confluenza all'interno del profilo avviene con le attuali dotazioni

organiche, ovvero 123 unità nell'ex profilo C3, 233 unità nell'ex profilo C2 ed i rimanenti nell'ex profilo C1 con promozioni a ruolo aperto in modo tale da garantire un minimo di progressione in carriera senza interferenze con i laureati e soprattutto a costo zero per l'Amministrazione perché i livelli retributivi sono già garantiti. In tal modo verrebbe restituita la dignità lavorativa e le attribuzioni professionali conseguite all'atto dell'assunzione a tutta una categoria di lavoratori, funzionari diplomati, ingiustamente demansionati e dequalificati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 217/05, cancellando le ambiguità sull'impiego a tutto vantaggio anche dell'Amministrazione che recupererebbe in un sol colpo la fruibilità, a pieno titolo, di circa 500 persone, senza ulteriori oneri. Tale personale infatti in virtù delle pregresse declaratorie sui profili professionali ante D.lgs 217/05, svolgeva mansioni di diretta collaborazione con il dirigente. Occorre inoltre istituire un "ruolo tecnico" di supporto all'operatività del Corpo, sul modello della polizia di stato.

La norma di seguito richiesta si pone in analogia con simili previsioni ad esaurimento negli altri Corpi dello stato ed in linea con il dettato di cui all'art. 19 della legge 183/2010 (specificità).

Il CONAPO propone di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, talune modifiche di riordino, con riserva di ulteriori più specifiche:

PROPOSTA DI LEGGE CONAPO - Art. X
(promozione a Capo reparto nel Corpo nazionale vigili del fuoco)

L'art. 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dal seguente:

<< 1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, e previo superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore ad un mese, ai capi squadra esperti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. I frequentatori che al termine del corso di formazione cui al comma 1, abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno di compimento degli anni di servizio utili alla promozione.>>

PROPOSTA DI LEGGE CONAPO - Art. X
(istituzione del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

E' istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di capo reparto esperto è inquadrato nell'istituendo ruolo di cui al comma 1.

In sede di inquadramento, al medesimo personale in possesso del previsto titolo di studio, è data facoltà di opzione per l'inquadramento nella qualifica di cui all'art. 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Le mansioni del personale di cui al comma 1 sono le medesime del personale di cui all'art.26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dall'art. 61 del Decreto Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1092

Il trattamento economico del personale inquadrato, nel ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco, resta invariato rispetto a quello previsto per la qualifica di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.

L'art. 17 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è abrogato.

PROPOSTA DI LEGGE CONAPO - Art. X
(istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

È istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 apparteneva ai profili professionali di assistente tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo, ed attualmente inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

Il predetto personale viene, rispettivamente, inquadrato secondo l'ordine di ruolo come segue:

b) ex assistente tecnico antincendi nella qualifica di vice direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;

c) ex collaboratore tecnico antincendi, ex collaboratore tecnico antincendi esperto ed ex collaboratore tecnico antincendi capo nella qualifica di direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;

Il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi esercita le medesime funzioni demandate al personale del ruolo dei direttivi, con esclusione di funzioni vicarie, di provvisoria sostituzione del dirigente e di reggenza, specificamente attribuite ai direttori-vice-dirigenti del ruolo ordinario. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale ad esaurimento rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per tale ruolo.

3. Al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi non si applica l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'accesso alla qualifica di primo dirigente, riservato al solo personale del ruolo dei direttivi. In sede di prima attuazione della presente legge, il trattamento economico del personale inquadrato nel ruolo direttivo speciale ad esaurimento resta invariato rispetto a quello previsto per le rispettive qualifiche di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.

4. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi.

ASSUNZIONI – PRECARI - VOLONTARI VVF – FERMA BREVE

Il corpo nazionale dei vigili del fuoco ha sino a poco tempo fa richiamato quotidianamente in servizio una forza precari che si avvicina ai **4.000 vigili discontinui/giorno** per provvedere a varie mansioni e sopperire alle carenze di organico. Per contro poi, stranamente, le assunzioni sono riscalate ed è quindi evidente che la pianta organica attuale è inadeguata.

Tale personale viene chiamato come volontario ai sensi del DPR 76/2004 ma in realtà si tratta di lavoro a tempo determinato della durata di venti giorni a richiamo (precariato).

La spesa degli ultimi anni è stata di circa 120 milioni di euro l'anno. Sicuramente si è speso molto di più e male per garantire dei richiami a personale volontario che poco ha dato in termini di efficienza e professionalità quando sarebbe stato più sensato investire tali risorse economiche per il potenziamento della pianta organica del Corpo. Ad oggi la spesa, nonostante n. 2 provvedimenti di assunzione di n. 1000 vigili del fuoco mediante utilizzo di tali fondi, ci risulta ripetitivamente attestata sui 35 milioni/anno.

Si chiede pertanto di rendere stabili tali risorse finanziarie e destinarle ad ulteriori assunzioni a tempo indeterminato di personale operativo del corpo nazionale vigili del fuoco.

Si chiede inoltre di porre un freno a questo proliferare di precariato stabilendo un criterio massimo oltre il quale non è più possibile arruolare precari, che costano comunque risorse finanziarie anche solamente per visite mediche, equipaggiamento e corso di formazione.

LO STATO DEVE EVITARE USI ED ABUSI DEI PRECARI DEI VIGILI DEL FUOCO ed investire le scarse risorse finanziarie per l'efficienza ed efficacia della risposta del corpo nazionale vigili del fuoco alla

popolazione, risposta che può giungere, a parità di spesa, solamente con personale professionista addestrato allo scopo. Il personale volontario è infatti retribuito con la stessa retribuzione oraria del personale permanente. E' quindi necessario rivisitare il DPR n. 76/2004, innanzitutto dividendo le liste dei volontari da quelle dei discontinui precari, rivederne le funzioni ed i numeri necessari, ed istituire una sorta di ferma breve volontaria della durata di 3 anni, propedeutica all'assunzione, nelle forme da discutere con gli organi preposti. Va rivista la assurda norma gerarchica (art. 21 del DPR 76/04) che vede i vigili del fuoco permanenti subordinati ai volontari di qualifica superiore.

Non si può più continuare a sprecare vari milioni di euro l'anno di soldi pubblici per retribuire richiami di personale precario che non servono a nulla, se non a tappare malamente buchi di organico effettivo, questa è una vergogna che lo stato non si può permettere, e rendendo stabili tali risorse, si potrebbero assumere altri **1000 vigili del fuoco per un adeguato potenziamento di organico** che permetterebbe di far fronte alle accresciute necessità di sicurezza pubblica della nostra nazione.

Un governo serio e coerente non può permettere quanto sopra rappresentato, anche in considerazione del fatto che **l'età media dei vigili del fuoco è ormai vicina ai 50 anni.**

Nell'attesa della riforma si chiede inoltre la separazione normativa tra volontari e discontinui VF, netta distinzione tra permanenti e volontari, con questi ultimi in carico finanziariamente alle Regioni. Non si può pensare che un cittadino non possa riconoscere un volontario da un permanente. Non si può pensare che un volontario dei distaccamenti sia accomunato ad un discontinuo con richiamo per 20 giorni, ai fini giuridici, o peggio al personale permanente. **Non si può nascondere lo status di precario di coloro che lo stato cela sotto il nome di "volontario" ma nella realtà lavorano a tempo determinato per 20 giorni.** Non si può pensare che un volontario venga retribuito con la stessa paga oraria di un permanente. Non si può pensare che la **gerarchia dei volontari** si intrecci con quella del personale permanente, vedasi art. 21 del D.P.R. 76/2004. Non si può pensare che un normale cittadino, al momento della chiamata quale volontario, indossi una divisa che attribuisce funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza diventando da controllato a controllore, anche poi sul luogo di sua residenza. E' vergognoso rilevare come vengono gestiti in talune realtà i richiami di personale discontinuo, ove i Comandi si sono trasformati in vere e proprie succursali degli uffici di collocamento e dove, senza una oculata pianificazione, si continuano a sfornare nuovi precari, senza futuro e con grave sperpero di denaro pubblico per la formazione e la dotazione di vestiario ed attrezzature necessarie. Nel breve termine è necessario quindi che si proceda ad una **urgente revisione del D.P.R. 76/2004** e nel medio termine prevedere una riforma più organica ponendo a carico delle regioni le spese di mantenimento del sistema volontariato. In sintesi, più sicurezza al cittadino e meno spesa per lo Stato. Occorre anche revisionare le qualifiche (gradi) dei volontari che non posso essere uguali a quelli del personale permanente, e rivedere il rapporto gerarchico tra componente permanente e componente volontaria in maniera tale che in nessun caso personale permanente dello Stato debba essere sottordinato rispetto ad un volontario. Occorre quindi in conclusione ridurre al minimo lo sfruttamento dei precari, non effettuare nuovi inutili e costosi corsi e destinare da subito le risorse al potenziamento del corpo con assunzioni. Va inoltre prevista una forma volontaria biennale o triennale sul tipo ferma prolungata delle forze armate, tale da garantire risorse giovani al corpo nazionale, con possibilità di apposite adeguate riserve nei concorsi di assunzione. In via d'urgenza va posto un freno immediato inoltre alla costituzione di inutili e costosi distaccamenti volontari in zone già ben coperte dal personale permanente. Occorre inoltre prevedere la gratuità delle prestazioni dei volontari a chiamata nei distaccamenti (oggi con retribuzione oraria identica al personale di ruolo), in linea con lo spirito del volontariato.

Occorre infine procedere al completamento dell'organico della **banda musicale** e dei **gruppi sportivi** previsti dal D.Lgs 217/05, con particolare attenzione a quel personale precario che sinora ha rappresentato il Corpo anche nelle occasioni istituzionali e che si rischia di demotivare in mancanza di idonei provvedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE CONAPO Art. X
(Norma di professionalizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco)

1. Al fine di garantire adeguati standard operativi e di efficienza, e perseguire obiettivi di professionalizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica del medesimo Corpo è incrementata di 2000 unità.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, sono quantificati nel limite massimo di 75.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

AFFIDAMENTO AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA COMPETENZA E DEL COORDINAMENTO IN MATERIA DI LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

La situazione attuale è un chiaro sperpero di denaro pubblico, con la competenza (ed i fondi) demandata alle regioni, che con un assurdo rigiro di denaro pubblico, che a nostro parere si disperde in vari meandri stipula appalti con privati e convenzioni con Enti pubblici vedasi il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. In questo marasma economico-normativo, sovente non è chiaro chi coordina, chi comanda e chi deve lavorare, con sovrapposizioni, discussioni ed i soliti annosi ritardi nei pagamenti dei compensi per le prestazioni svolte.

Per quanto sopra è necessario procedere ad una revisione della legge quadro 353/2000 per affidare ai vigili del fuoco, che da sempre fanno soccorso e si occupano di incendi, precise competenze e fondi per il coordinamento e la lotta attiva agli incendi boschivi. Tra l'altro il quadro normativo istituzionale dei vigili del fuoco impone la tutela e la salvaguardia dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni. Tale assunto obbliga ad intervenire ogni qual volta in un incendio di bosco ci sono case od insediamenti rurali ecc. In pratica si interviene sempre e comunque perché il territorio italiano è tale che in ogni bosco o appezzamento di terreno insistono dei fabbricati, pertanto sarebbe opportuno riportare le competenze di coordinamento sugli incendi boschivi direttamente sotto il Ministero dell'Interno ridisciplinando anche l'intervento della componente volontaria.

SPEREQUAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE PRIMA CASA

I vigili del fuoco sono sottoposti a frequenti trasferimenti su tutto il territorio nazionale al pari del personale appartenente agli altri corpi, ma anche qui sono penalizzati e soffrono sperequazioni.

Si chiede di porre fine all'ennesimo ingiustificato deterioro trattamento nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale vigili del fuoco, rispetto alle Forze armate e di polizia che è poi congruente con la specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 183/2010, che non possono accedere ai benefici prima casa nel caso in cui per ragioni di servizio non possano dimorarvi abitualmente. Il CONAPO propone la seguente norma che, attesa l'esiguità dei numeri, comporta oneri veramente insignificanti a carico del bilancio dello stato.

PROPOSTA DI LEGGE CONAPO Art. X

(agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

All'art. 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342, dopo le parole <<Forze di polizia ad ordinamento civile>>, sono inserite le seguenti: <<e del Corpo nazionale vigili del fuoco,>>.

VIGILI DEL FUOCO DELLA VALLE D'AOSTA E DI TRENTO E BOLZANO

Occorre prevedere la possibilità di mobilità da e per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del personale operativo Vigile del fuoco in servizio permanente, delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Valle D'Aosta.

Ancor meglio occorre unificare i corpi dei vigili del fuoco sotto il ministero dell'interno in virtù dei sopra richiamati compiti di pubblica sicurezza che ai sensi della costituzione sono a legislazione statale. Alla luce della spending review appare ormai assurda la previsione di avere più corpi dei vigili del fuoco.

IN CONCLUSIONE

Chiediamo al Vice Presidente della Camera dei Deputati On. Luigi Di Maio (Movimento 5 Stelle) nonché a tutto il Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle della Camera dei Deputati, pur nell'attuale quadro di ristrettezze economiche, di prendere atto che tutto quanto sopra riguarda sia esigenze di parità di trattamento rispetto agli altri corpi dello stato, sia esigenze di riorganizzazione e risparmio di soldi pubblici, nonché di miglioramento dell'efficienza e della sicurezza dei cittadini e che parte dei risparmi derivanti dalla spending review deve essere destinata alla parità di trattamento dei vigili del fuoco con gli altri Corpi dello stato.

Si noti che non sono presenti richieste di privilegi ma esclusivamente di parità di trattamento rispetto agli altri Corpi e che peraltro non sono state menzionate tutte le sperequazioni.

In tal senso chiediamo un urgente intervento parlamentare del Movimento 5 Stelle, finanziato anche con i proventi derivanti dall' 8 per mille e dalla tassazione degli introiti delle slot machine, come espressamente annunciato durante il vostro cortese incontro.

Si fa riserva di ulteriori proposte e richieste più specifiche.

Cordiali saluti.

Roma, 18 Settembre 2014

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

